



# COMUNE DI CURA CARPIGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27010  
Codice Fiscale : 00489010181

Tel. ( 0382 ) 488021 / 488309  
Fax ( 0382 ) 488289

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 19/2008

### DISCIPLINA DELLA QUIETE PUBBLICA E TUTELA DEL PATRIMONIO COMUNALE

#### IL SINDACO

VISTI i recenti ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica nel territorio comunale di Cura Carpignano (capoluogo e frazioni) nonché di attività ludiche di giovani che hanno causato più volte il danneggiamento di edifici pubblici;

RAVVISATA la necessità di assicurare ai cittadini ed alle abitazioni del territorio la quiete e la sicurezza degli edifici, in special modo quelli che si affacciano direttamente sulle vie pubbliche;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti locali nonché il Decreto Legge n. 92-08 convertito in legge n. 125 del 24.07.08;

VISTO il vigente regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cura Carpignano;

#### ORDINA

E' severamente vietato:

- 1) provocare rumori che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed, in particolare, i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, lo scoppio di petardi e mortaretti ed in genere ogni rumore molesto o inutile, suscettibile di turbare il riposo o la tranquillità degli abitanti, proveniente dalle pubbliche vie e piazze, come pure dalla proprietà privata o in vicinanza dell'abitato dalle ore 23,00 alle ore 7,00.
- 2) deturpare ed imbrattare con disegni, scritte e simili: muri, facciate degli edifici, pavimentazione stradale ed arredo urbano.
- 3) gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o materiale al di fuori degli appositi contenitori di raccolta.
- 4) affiggere manifesti e pubblicità fuori degli spazi destinati dall'Amministrazione Comunale;

- 5) praticare attività di qualsiasi genere, ed in particolare giochi con palloni, palle da tennis ecc.. in aree all'aperto che possano recare danno ad edifici pubblici e privati.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti normative, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento – in misura ridotta – ai sensi della normativa vigente.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti ed a cessare il comportamento scorretto. L'inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del codice penale. All'eventuale ripristino per danno a cosa pubblica provvederà l'Amministrazione comunale, a spese dei trasgressori medesimi.

Il Comando di Polizia Locale, anche convenzionato, nonché le Forze dell'Ordine sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Sig. Prefetto di Pavia, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet Comunale; della stessa sarà data ampia notizia alla cittadinanza, ed agli organi preposti all'esecuzione della presente nonché agli altri organi di Pubblica Sicurezza.

Ai fini della legge n. 241 del 07/08/1990, art. 3, comma 4, si comunica che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nei termini di 60 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (legge 6/12/71, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/71, n. 1199);

La presente ordinanza entra in vigore il 22.09.2008.

Cura Carpignano, 20.09.2008

IL SINDACO  
Ezio Manelli